

COMUNE DI ALA

PROVINCIA DI TRENTO

CONTRATTO VENDITA LEGNAME

L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____ nella
residenza Municipale, fra i signori.

1. **COMUNE DI ALA** - rappresentato da _____ nt. a _____
il __/__/____, autorizzato alla stipula dei contratti a' sensi dell'art. 32 dello Statuto
Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 dd.
13/11/2018 ed alla stipula del presente atto con determinazione del Responsabile
dell'Area Servizi all Persona n. __ dd. __/__/20__;

C.F. 85000870221

2. Ditta _____ con sede in _____, rappresentata da
_____ nt. a _____ il __/__/____ e residente in
_____ C.F. TRNPLA58D04A116T.

P R E M E S S O

- che con progetto di taglio di prodotti legnosi ad uso commercio n. prog.
385/2020/____ dd. _____.2020, il Servizio Foreste e fauna della Provincia
Autonoma di Trento – Ufficio distrettuale forestale di Rovereto e Riva del Garda,
ha assegnato al Comune di Ala il lotto di legname ad uso commercio
denominato " _____", di presunti m³ _____,00, prezzo di macchiatico €
____,00 al m³, valore complessivo € _____,00;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n.
____ dd. __/__/2020, esecutiva a' sensi di legge, sono stati approvati gli atti per
l'indizione dell'asta pubblica elettronica mediante il portale della C.C.I.A.A. di
Trento per l'assegnazione del lotto di prodotti legnosi ad uso commercio
denominato " _____";

- che con avviso pubblico di data ---, tramite il portale “legnotrentino” il Comune di Ala ha indetto la vendita tramite asta pubblica del lotto di prodotti legnosi ad uso commercio denominato “_____”;
- che con determinazione n. --- di data ---, il lotto denominato “_____” è stato assegnato alla ditta --- con sede a ---, per complessivi euro ---, oltre ad IVA a termini di legge.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto, si conviene quanto segue:

CONTRATTO DI VENDITA

ART. 1

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

ART. 2

Il Comune di Ala, a mezzo del suo legale rappresentate _____, vende alla ditta _____ con sede in _____, che accetta, il seguente lotto di legname ad uso commercio:

- 1) “_____” di mc. __, al prezzo di € ____.- al mc., per complessivi € _____.- (_____) **+IVA.**,

come meglio identificato nel progetto di taglio di prodotti legnosi dell'Ufficio Distrettuale forestale di Rovereto e Riva del Garda n. 385/2020/ __ dd. __/__/20__.

ART. 3

La vendita ha luogo a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'acquirente il quale eseguirà la riduzione in tronchi, il trasporto nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue spese ed a conto suo, senza che possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta per infortuni, aggravii o qualsiasi altra causa nonché di forza maggiore.

ART. 4

La vendita del legname viene fatta per la quantità presuntiva risultante dal predetto progetto di taglio di prodotti legnosi.

Per tutto il materiale posto in vendita il venditore non garantisce né il numero delle piante, né la massa legnosa, né le dimensioni, né lo stato fisico e neppure la qualità commerciale degli assortimenti ritraibili.

A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel predetto progetto di taglio di prodotti legnosi.

ART. 5

Stanno a totale carico dell'acquirente tutte le spese derivanti dalla vendita: di contratto, di compravendita, di assegno, di consegna, di misurazione, di riconsegna, di collaudo, imposte, tasse, ecc. nessuna esclusa od eccettuata.

ART. 6

L'aggiudicatario non potrà senza il consenso dell'Ente venditore, cedere il contratto né in tutto, né in parte.

In caso contrario il contratto si intenderà risolto di diritto ed il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, effettuata tramite _____ dell'importo totale di € _____, salva qualsiasi altra azione per il risarcimento di maggiori danni.

ART. 7

Il pagamento del prezzo di vendita del legname dovrà essere effettuato, in valuta legale, presso il Tesoriere comunale alle seguenti scadenze:

- 15% alla data di sottoscrizione del contratto di vendita
- 30% entro 60 gg. dalla consegna del lotto da parte dell'Autorità Forestale

- 30% entro 120 gg. dalla consegna del lotto;
- saldo ad avvenuta misurazione da parte dell'autorità forestale.

ART. 8

Entro il termine di 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto definitivo l'acquirente dovrà chiedere all'Autorità Forestale la consegna del bosco e delle piante oggetto della compravendita. La consegna, effettuata da un rappresentante dell'Autorità Forestale con l'assistenza del custode forestale della zona, alla presenza dell'aggiudicatario, o suo rappresentante, e dal rappresentate del proprietario del bosco, potrà avere luogo:

a) sul posto - in tale caso il rappresentante dell'Autorità Forestale indicherà all'aggiudicatario o suo rappresentante gli alberi martellati o assegnati da tagliare; eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco (schianti, incendi, furti, danni, ecc.), epoca e modalità particolari per il taglio, la fatturazione, l'avallamento, la concentrazione e l'esbosco del materiale legnoso (smussature, sramature, ecc.), le vie e i mezzi d'esbosco e di trasporto, i sentieri d'accesso, ecc., i mezzi particolari di protezione del soprassuolo, stato e modalità d'uso di altre eventuali infrastrutture.

b) in via fiduciaria - cui si provvederà dietro specifica domanda dell'acquirente, dalla quale dovrà risultare l'espressa dichiarazione che il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati, e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel verbale di consegna.

Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta d'ufficio su richiesta dell'Ente

venditore e ad essa dovrà intervenire, su invito da inviarsi con lettera raccomandata A.R., l'acquirente in persona o mediante un suo rappresentante; non intervenendo l'acquirente alla consegna, verrà senz'altro dichiarato decaduto dal contratto e l'Ente venditore si intenderà autorizzato ad incamerare i depositi versati dall'acquirente oltre la rifusione di eventuali danni, ed a procedere ad una nuova vendita del lotto.

Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione, a scanso dell'immediata sospensione d'autorità dei lavori, prima della redazione del regolare verbale di consegna, verbale che dovrà essere firmato dal rappresentante dell'Autorità Forestale e controfirmato dagli intervenuti.

ART. 9

Se all'epoca della consegna si riscontrasse una eventuale differenza di piante dipendente da tagli abusivi, o da errore di martellata, o da qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario non avrà diritto all'assegnazione di altre piante od al diffalco delle piante accertate in soprannumero, né all'equivalente importo, trattandosi di vendita a misurazione.

ART. 10

L'acquirente sarà responsabile - a partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco di tutti i danni o inosservanze che nel bosco saranno commessi sia da esso aggiudicatario che dai suoi dipendenti, nonché dei danni o inosservanze commessi da terzi a meno che non ne indichi subito gli autori al personale forestale o giustifichi che, malgrado ogni sua diligenza, non gli fu possibile scoprirli.

ART. 11

Dopo la firma del verbale di consegna l'aggiudicatario potrà iniziare il taglio

preavvisandone del giorno il proprietario del bosco e l'Ufficio forestale che ha giurisdizione sulla zona da utilizzare.

Resta inoltre obbligato alla custodia della zona assegnata e pertanto allo stesso non viene garantito né il legname, né la legna aggiudicata. In effetti, con l'atto in parola, all'aggiudicatario viene trasferita la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate fino ad avvenuta verifica finale.

ART 12

Per il legname resinoso l'allestimento dei tronchi ed il trasporto degli stessi fuori dal bosco dovranno essere effettuati entro i termini stabiliti dal progetto di taglio.

L'acquirente dovrà utilizzare tutte le piante che gli furono consegnate come legname da opera e/o come legna in tondello, fino al diametro in punta indicato nel progetto di taglio. L'acquirente dovrà utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili.

Trascurando tale adempimento o l'esbosco del materiale a suo tempo preso in consegna, il legname e la legna che saranno rinvenuti in occasione della verifica finale, abbandonati in bosco o lungo la linea di tradotta, andranno in favore dell'Ente e l'acquirente, salvo altre penalità, sarà tenuto a corrispondere al venditore sulla base dei prezzi di contratto un risarcimento equivalente al valore di vendita della massa legnosa di tali materiali, considerandoli sempre come sani e senza difetti.

I tronchi da opera devono avere la lunghezza di almeno un metro. Se gli stessi sorpassano la lunghezza di metri sei o quella di metri dodici saranno misurati in due o più spartiti di lunghezza non superiore ai sei metri e così saranno conteggiati. Sono escluse dalla misurazione le regolari smussature alle due

estremità dei tronchi da sega nella misura massima per testata indicata nel progetto di taglio. La sezionatura dei tronchi dovrà essere fatta con la sega. Il legname da opera, qualora non diversamente stabilito nel contratto, sarà misurato a metro cubo.

Prima di iniziare la misurazione del legname da opera allestito, si provvederà al controllo del cavalletto dendrometrico per accertarne l'esattezza e non si inizierà la misurazione qualora esso venga riscontrato difettoso.

Detto controllo verrà ripetuto ogni giorno all'inizio della misurazione.

La misurazione delle lunghezze seguirà in metri e decimetri e quella dei diametri in centimetri: nella misurazione delle lunghezze e dei diametri, la frazione di decimetro e centimetro sarà arrotondata all'unità superiore qualora superi la metà.

Il diametro sarà sempre misurato alla metà del pezzo con la media di due diametri ortogonali per i tronchi non perfettamente rotondi, evitando eventuali incisioni fatte sui tronchi stessi, nodi od altri ingrossamenti.

ART. 13

Chiesta dall'acquirente all'Ente venditore, la misurazione ed il conteggio del legname ricavato saranno eseguiti da un rappresentante dell'Ente venditore e dal compratore, con l'assistenza del Custode forestale di zona e di altro Custode indicato dall'Amministrazione. La misurazione sarà fatta sul letto di caduta delle piante stesse. Di tali operazioni il Custode forestale ed il rappresentante dell'Ente venditore dovranno redigere apposito verbale che, firmato da tutti gli intervenuti, servirà di base per la liquidazione del valore della massa legnosa compravenduta che l'acquirente dovrà pagare entro l'epoca stabilita e sulla base dei prezzi di vendita.

In ogni caso da tale verbale dovrà risultare:

- a) il numero delle piante assegnate, risultante dal progetto di taglio nonché di quelle eventualmente aggiunte per l'art. 19;
- b) il numero dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
- c) la massa cubica totale prodotto;
- d) l'eventuale sconto concesso per tarizzo del legname;
- e) l'ammontare del valore della massa legnosa commerciale.

ART 14

Sulle divergenze inerenti la misurazione, i conteggi e le qualifiche del legname, deciderà un arbitro, da scegliere fra tecnici forestali o altri esperti di settore, nominato di comune accordo dalle parti.

Le spese conseguenti all'arbitrato graveranno, in parti uguali, sui contraenti.

ART. 15

Nel caso l'acquirente debitamente invitato, non intervenga alla misurazione, né si faccia rappresentare, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà egualmente eseguita senza che subisca alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti.

ART. 16

Della misurazione verrà tenuta distinta e diligente registrazione sia dal custode forestale di zona e dal suo coadiutore, che dai rappresentanti delle parti contraenti. I pedilista di tale operazione verranno giornalmente controllati e quelli dell'Ente venditore allegati al verbale di cui al precedente art. 13.

ART. 17

Tutti i tronchi formanti oggetto di misurazione dovranno venire segnati con numero progressivo contrassegnati con apposito martello.

ART. 18

L'acquirente o il consegnatario è obbligato:

- a) a tenere sgombri i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi sempre transitare liberamente;
- b) a riparare le vie, i ponti, i termini, barriere, siepi, fosse, ecc., danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato nel bosco per il trasporto del legname e della legna;
- c) a non intaccare gli alberi o polloni sul tronco o alla radice ed a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.;
- d) a non usare, a meno di espressa autorizzazione dell'Autorità Forestale, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco;
- e) a non costruire, entro il bosco, tettoie, capanne o altri manufatti senza prima ottenere il consenso del proprietario e dell'Autorità forestale;
- f) a impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti;
- g) a non lasciare pascolare alcuna specie di animali nella tagliata;
- h) ad eseguire tutti quegli ordini che gli venissero impartiti dal personale forestale intesi a garantire la buona conservazione del bosco e la razionale utilizzazione dei prodotti forestali assegnati.
- i) la ramaglia, i cimali e gli scarti di lavorazione, qualora non allontanati dal bosco dovranno essere ammucchiati nelle chiarie il più lontano possibile dalle piante circostanti

ART. 19

È proibito all'acquirente o al consegnatario di estendere l'abbattimento delle piante e legna oltre i limiti dell'eseguita assegnazione; in caso di trasgressione egli incorrerà nella penalità pari al valore stimato dall'incaricato della verifica finale del materiale abusivamente abbattuto e utilizzato, materiale che resta a disposizione

del venditore senza pregiudizio delle azioni penali contemplate dalle vigenti leggi e regolamenti.

ART. 20

Durante il corso dei lavori di esbosco del legname e a utilizzazione ultimata sarà eseguito, ad opera del personale forestale, il rilevamento dei danni eventualmente arrecati e di altre inosservanze alle norme tecniche di contratto; i risultati delle verifiche saranno iscritti in apposita nota.

ART. 21

Ultimato, entro i termini stabiliti l'esbosco dei prodotti, l'aggiudicatario presenterà entro trenta giorni, domanda di verifica finale e di riconsegna del bosco all'Ente venditore. Dette operazioni saranno effettuate dall'Autorità forestale, alla presenza dell'acquirente o di un suo incaricato e del rappresentante del proprietario del bosco, preventivamente avvertiti. L'assenza del rappresentante dell'Ente venditore o dell'acquirente o suo incaricato, qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce che l'Autorità forestale esegua da sola tale verifica, la quale sarà egualmente valida.

Il verbale di verifica e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni; nello stesso sarà liquidato a stima inappellabile del funzionario incaricato, ogni penalità, compenso o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico-forestali, dei verbali di assegno e di consegna e del contratto, con esclusione di eventuali rivalse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla vendita del lotto. Le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi saranno dall'acquirente pagate entro quindici giorni dall'arrivo del verbale all'Ente venditore. Sarà facoltà dell'incaricato della verifica finale e di riconsegna del bosco far versare la somma di cui sopra al Fondo Forestale

Provinciale. Non è ammesso che le operazioni di verifica vengano effettuate con terreno totalmente o parzialmente coperto di neve.

Per quanto non disposto negli atti precedenti e nel progetto di taglio, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti vigenti in materia forestale.

Le controversie che dovessero sorgere durante il rapporto contrattuale fra venditore ed acquirente in materia tecnico-boschiva saranno deferite al giudizio dell'Ufficio distrettuale forestale.

ART. 22

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.

5 Il comma del D.P.R. 24.04.1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI ALA

L'ACQUIRENTE
